

10.324 Iniziativa cantonale. Legge sulla protezione delle acque. Revisione parziale

Spostamento dei corsi d'acqua in caso di impianto di discariche per materiale di scavo non inquinato

Progetto preliminare della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S)

Rapporto sugli esiti della consultazione

Redatto dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) su mandato del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

Berna, 23 agosto 2012

Indice

	L'essenziale in breve	1
1	Cronistoria e oggetto della consultazione	3
2	Ricapitolazione dei pareri pervenuti	4
3	Valutazione generale e sintesi	5
3.1	Cantoni, conferenze e associazioni di Cantoni	6
3.2	Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale	7
3.3	Associazioni nazionali mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	7
3.4	Associazioni e federazioni.....	7
3.5	Organizzazioni di protezione dell'ambiente	8
3.6	Altri partecipanti alla consultazione	8
4	Spostamento dei corsi d'acqua in caso di impianto di discariche per materiale di scavo non inquinato – articolo 37 capoverso 1 lettera b^{bis} LPAc	9
5	Altre osservazioni	10
6	Ricapitolazione generale	11
7	Abbreviazioni.....	16
7.1	Elenco generale delle abbreviazioni, incluse le categorie dei partecipanti alla consultazione	16
7.2	Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione	16
	Fonti legislative	19

L'essenziale in breve

Da aprile a giugno 2012 si è svolta la consultazione relativa al progetto preliminare della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) volto alla revisione parziale della legge federale sulla protezione delle acque (LPac; RS 814.20). La modifica proposta rende possibile lo spostamento dei corsi d'acqua naturali nei casi in cui ciò sia assolutamente necessario per impiantare una discarica destinata ad accogliere materiale di scavo e di sgombero non inquinato.

Complessivamente sono pervenuti 48 pareri. Dei 77 destinatari invitati a partecipare alla consultazione, 44 hanno inviato un parere.

La proposta di modifica della LPac gode soltanto di un parziale sostegno:

- solo 15 partecipanti alla consultazione approvano pienamente la modifica di legge proposta: cinque Cantoni, quattro partiti politici, un'associazione mantello nazionale e cinque associazioni;
- 13 partecipanti alla consultazione approvano con riserva la proposta di modifica: la maggioranza dei Cantoni (10) e tre associazioni;
- 15 partecipanti alla consultazione respingono il progetto: sette Cantoni, una conferenza dei Cantoni, tutte le organizzazioni ambientaliste, un partito politico e un'associazione.

La nuova disposizione dell'articolo 37 capoverso 1 lettera b^{bis} è troppo incisiva secondo la maggioranza dei partecipanti:

- 21 partecipanti alla consultazione ritengono che il nuovo articolo 37 capoverso 1 lettera b^{bis} LPac allenti in misura eccessiva il divieto di principio di arginatura e correzione dei corsi d'acqua naturali: la maggioranza dei Cantoni (12), una conferenza dei Cantoni, tutte le organizzazioni ambientaliste, un partito politico e due associazioni;
- sette partecipanti alla consultazione considerano la proposta di modifica di legge insufficiente e chiedono ulteriori deroghe al divieto di arginatura dei corsi d'acqua: quattro Cantoni tre associazioni;
- 15 partecipanti alla consultazione giudicano la nuova disposizione proprio adeguata: sei Cantoni, quattro partiti politici, un'associazione mantello nazionale e quattro associazioni.

Nei pareri pervenuti sono state formulate principalmente le seguenti critiche e proposte di modifica:

- una siffatta disposizione derogatoria generale al divieto di arginare e correggere i corsi d'acqua aumenta le sollecitazioni, già oggi elevate, a cui sono esposti i corsi d'acqua e lo spazio riservato alle acque. Si teme che in questo modo venga allentato il divieto di principio di arginatura e correzione dei corsi d'acqua naturali e che gli interventi necessari per lo spostamento dei corsi d'acqua peggiorino lo stato strutturale e compromettano le funzioni naturali dei corsi d'acqua. La legislazione vigente consente già oggi di individuare, nel caso specifico, soluzioni efficaci e appropriate;

- si chiede di specificare che l'articolo 37 capoverso 1 lettera b^{bis} LPAc si applica soltanto in casi eccezionali, di individuare criteri vincolanti, senza eccezione alcuna, che permettano una valutazione completa dell'ubicazione con la ponderazione di tutti gli interessi, nonché di definire i requisiti dei corsi d'acqua (criteri d'esclusione);
- inoltre si chiede di circoscrivere, dal punto di vista concettuale, le discariche a quelle che, conformemente all'articolo 17 dell'ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti (OTR; RS 814.600), devono essere trascritte nei piani direttori cantonali.

1 Cronistoria e oggetto della consultazione

Il 16 giugno 2010 il **Cantone di Berna** ha depositato un'**iniziativa cantonale** con cui chiede all'Assemblea federale di adeguare la legge federale sulla protezione delle acque così che sia possibile spostare e contemporaneamente rivalutare i corsi d'acqua quando l'impianto di una nuova discarica per materiale di scavo e di sgombero (di seguito: materiale di scavo) esclusivamente non inquinato, prevista da un piano direttore e d'interesse pubblico, renda l'intervento assolutamente indispensabile. Le Commissioni dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) e del Consiglio nazionale (CAPTE-N) hanno dato seguito all'iniziativa rispettivamente il 26 aprile 2011 e il 21 giugno 2011. In seguito a tali decisioni, la CAPTE-S ha elaborato un progetto di modifica della legge.

L'**articolo 37 capoverso 1 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque** (LPac; RS 814.20) elenca in modo esaustivo i casi in cui i corsi d'acqua possono essere arginati o corretti, ovvero se:

- la protezione dell'uomo o di beni materiali importanti lo esige (lett. a);
- l'arginatura o la correzione è necessaria per rendere navigabile o per sfruttare le forze idriche (lett. b);
- in tal modo si migliora un corso d'acqua già arginato o corretto (lett. c).

Un'arginatura o una correzione di un corso d'acqua naturale è possibile per gli scopi menzionati alle lettere a e b dell'articolo 37 capoverso 1 LPac, altrimenti la legge limita gli interventi nei tracciati naturali dei corsi d'acqua a quelli già arginati o corretti. Pertanto, non è ammesso arginare un corso d'acqua naturale con lo scopo di impiantare una discarica. Per far sì che ciò sia possibile nel caso di discariche per materiale di scavo non inquinato, nel progetto preliminare elaborato dalla CAPTE-S sono state proposte le seguenti modifiche:¹

- con la **modifica dell'articolo 37 capoverso 1 lettera a LPac**, il rinvio tra parentesi alla disposizione di legge, non più in vigore, su misure edilizie per la protezione contro le piene è sostituito dal rinvio alla disposizione attualmente vigente. Il contenuto della disposizione non viene sostanzialmente modificato;
- l'articolo **37 capoverso 1 LPac** è integrato dalla **nuova lettera b^{bis}** che consente di spostare corsi d'acqua, anche non arginati, quando una discarica per materiale di scavo esclusivamente non inquinato può essere impiantata soltanto in una determinata ubicazione, identificata sulla base di una valutazione completa con ponderazione di tutti gli interessi che esclude ogni altro luogo. I requisiti da soddisfare nella correzione di un corso d'acqua sono menzionati all'articolo 37 capoverso 2 LPac. Le funzioni ivi elencate devono continuare a essere garantite dopo lo spostamento del corso d'acqua e lo stato ecomorfologico di quest'ultimo non deve essere deteriorato. Anche lo spazio riservato alle acque di

¹ Per ulteriori informazioni cfr. Iniziativa cantonale. Legge sulla protezione delle acque. Revisione parziale, Progetto preliminare e rapporto esplicativo della CAPTE-S del 23 marzo 2012 all'indirizzo Internet: <http://www.parlament.ch/i/dokumentation/berichte/vernehmlassungen/10.324/pagine/default.aspx>

cui all'articolo 36a LPAc deve continuare ad essere garantito in caso di spostamento del corso d'acqua. Anche le altre disposizioni rilevanti del diritto sulla protezione dell'ambiente (ad. es. protezione della qualità dell'acqua dai danni da percolato di discarica) vanno rispettate.

2 Ricapitolazione dei pareri pervenuti

Con scritto del 2 aprile 2012, 77 destinatari sono stati invitati a esprimersi sul progetto fino al 2 luglio 2012 (cfr. Tabella 2-1).

Fino al 12 luglio 2012 sono pervenuti complessivamente 48 pareri, di cui 44 da destinatari interpellati. 36 dei 77 destinatari interpellati non hanno preso posizione e cinque vi hanno rinunciato espressamente.² Quattro partecipanti alla consultazione hanno inviato un parere spontaneamente, e cioè senza essere stati interpellati. Per una visione d'insieme dei pareri secondo la categoria di destinatario si rimanda alla Tabella 2-1 e alla ricapitolazione dei partecipanti alla consultazione nel capitolo 6. Per una ricapitolazione, in ordine alfabetico, dei partecipanti alla consultazione si rimanda all'elenco nel paragrafo 7.2.

Tabella 2-1: Destinatari interpellati e pareri pervenuti

Destinatari (secondo categoria)	Interpellati	Pareri pervenuti non interpellati	Pareri di terzi
Cantoni (CT)	26	24	-
Conferenze e associazioni dei Cantoni (CA)	8	1	-
Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale (PP)	12	5	-
Associazioni nazionali mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna (ACCM)	3	2	-
Associazioni e federazioni (AF)	20	8	3
Organizzazioni ambientaliste (OA)	7	4	1
Altri partecipanti (AP)	1	-	-
Totale	77	44	4

² Cantone di Glarona (GL), Cantone dei Grigioni (GR), Unione delle città svizzere (UCS), Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera), Unione sindacale svizzera (USS).

3 Valutazione generale e sintesi

Il progetto preliminare di modifica dell'articolo 37 capoverso 1 LPac è stato commentato da circa la metà dei destinatari interpellati. In generale, in relazione alla proposta di revisione parziale della LPac sono state formulate le valutazioni di seguito esposte.

Valutazione generale:

- la modifica di legge proposta è approvata su tutta la linea da 12 partecipanti alla consultazione ed entro certi limiti da 13 partecipanti;
- 15 partecipanti respingono il progetto;
- cinque partecipanti rinunciano espressamente a formulare un parere.

Articolo 37 capoverso 1 lettera b^{bis} LPac (spostamento dei corsi d'acqua per l'impianto di discariche per materiale di scavo non inquinato):

- 15 partecipanti giudicano la nuova regolamentazione proprio adeguata;
- 21 partecipanti ritengono che il nuovo articolo 37 capoverso 1 lettera b^{bis} LPac allenti eccessivamente la protezione delle acque;
- sette partecipanti considerano insufficiente la modifica proposta.

L'aggiornamento del **rinvio tra parentesi all'articolo 37 capoverso 1 lettera a LPac** (senza modifica sostanziale del contenuto della disposizione) non dà adito a contestazioni ed è commentato esplicitamente solo in sette pareri in cui è accolto favorevolmente o giudicato in modo non problematico (AG, Greenpeace, ASPU, PN, AV, WWF, ARV). Gli altri partecipanti alla consultazione non si esprimono al riguardo. Per questo motivo, nell'approfondimento, si rinuncia a dedicare un apposito capitolo all'aggiornamento del rinvio.

Nei pareri pervenuti sono state formulate principalmente le seguenti critiche e proposte di modifica:

- una siffatta disposizione derogatoria generale al divieto di arginare e correggere i corsi d'acqua aumenta le sollecitazioni, già oggi elevate, a cui sono esposti i corsi d'acqua e lo spazio riservato alle acque. Si teme che in questo modo venga allentato il divieto di principio di arginatura e correzione dei corsi d'acqua naturali e che gli interventi necessari per lo spostamento dei corsi d'acqua peggiorino lo stato strutturale e compromettano le funzioni naturali dei corsi d'acqua. La legislazione vigente consente già oggi di individuare, nel caso specifico, soluzioni efficaci e appropriate;
- si chiede di specificare che l'articolo 37 capoverso 1 lettera b^{bis} LPac si applica soltanto in casi eccezionali, di individuare criteri vincolanti, senza eccezione alcuna, che permettano una valutazione completa dell'ubicazione con la ponderazione di tutti gli interessi, nonché

- di definire i requisiti dei corsi d'acqua (criteri d'esclusione e definizione del concetto «piccolo corso d'acqua»);
- si chiede di circoscrivere, dal punto di vista concettuale, le discariche a quelle che, conformemente all'articolo 17 dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR)³ devono essere trascritte nei piani direttori cantonali.

I seguenti paragrafi sono incentrati sull'approfondimento della valutazione generale delle diverse categorie di partecipanti alla consultazione. Successivamente, al capitolo 4, sono presentati i commenti relativi al nuovo articolo 37 capoverso 1 lettera b^{bis} LPAc.

Per una ricapitolazione in forma grafica/tabellare di tutti i partecipanti alla consultazione con relativa valutazione generale espressa si rimanda al capitolo 6.

3.1 Cantoni, conferenze e associazioni di Cantoni

15 Cantoni approvano pienamente le modifiche di legge proposte (AI, AR, JU, LU, VD) oppure entro certi limiti (AG, BL, FR, GE, NE, OW, SG, SO, SZ, TG). Sette Cantoni (BS, NW, SH, TI, UR, ZG, ZH) e una Conferenza dei Cantoni (CDPNP) respingono le modifiche nella forma presentata.⁴ I motivi principali di tale rifiuto sono i seguenti:

- il carattere giuridicamente vincolante delle restrizioni menzionate nel rapporto esplicativo è in parte discutibile;
- le modifiche di legge dettate da singoli casi o da casi eccezionali vanno respinte;
- la legislazione vigente consente già oggi di individuare, nel caso specifico, soluzioni efficaci e appropriate;
- una siffatta disposizione derogatoria, dal carattere generale e sancita a livello di legge, è eccessiva.

Il nuovo articolo 37 capoverso 1 lettera b^{bis}, che introduce un'applicazione flessibile della LPAc, è secondo 12 Cantoni (BL, BS, FR, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR) e CDPNP troppo incisivo, mentre secondo quattro Cantoni troppo poco incisivo (AG, OW, ZG, ZH). Per sei Cantoni la modifica nella forma proposta è proprio adeguata, cioè né eccessiva né insufficiente (AI, AR, GE, JU, LU, VD).

Chi giudica eccessivo il previsto allentamento chiede le seguenti precisazioni e restrizioni, e cioè:

- di individuare criteri vincolanti, senza eccezione alcuna, che permettano una valutazione completa dell'ubicazione in cui si tenga conto della ponderazione di tutti gli interessi (fissazione a livello d'ordinanza oppure in un aiuto all'esecuzione);

³ Ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti (OTR; RS 814.600), stato: 1° luglio 2011.

⁴ I Cantoni GL e GR hanno esplicitamente rinunciato a presentare un parere.

- di definire i requisiti dei corsi d'acqua (criteri d'esclusione);
- di circoscrivere, dal punto di vista concettuale, le discariche a quelle che, conformemente all'articolo 17 OTR, devono essere trascritte nei piani direttori cantonali;
- di limitare le deroghe alle discariche ubicate nelle regioni di montagna;
- di specificare che l'articolo 37 capoverso 1 lettera b^{bis} LPac si applica soltanto in casi eccezionali.

Per un Cantone, la prevista modifica rappresenta un'inutile sovraregolamentazione. CDPNP sottolinea che, fermo restando il vincolo giuridico delle distanze tra corsi d'acqua e delle delimitazioni dello spazio riservato alle acque, lo spazio per impiantare discariche è praticamente ovunque disponibile e c'è un certo margine d'azione per autorizzare deroghe.

I Cantoni che giudicano troppo poco incisiva la modifica proposta chiedono una formulazione più generica oppure di estendere la regolamentazione ad altre utilizzazioni dello spazio (insediamenti, costruzioni e impianti a ubicazione vincolata destinati all'infrastruttura di interesse pubblico).

3.2 Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

La modifica proposta è sostenuta da quattro partiti politici che la considerano proprio adeguata (PEV, PLR, PS, UDC). Per i Verdi, che la respingono, è troppo incisiva e aumenta senza un motivo imperativo le sollecitazioni, già elevate, a cui sono esposti i corsi d'acqua.

3.3 Associazioni nazionali mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

SAB ritiene che una correzione unica e mirata di un corso d'acqua sia sostenibile se preceduta da una ponderazione degli interessi e appoggia di conseguenza la modifica proposta.⁵

3.4 Associazioni e federazioni

Le associazioni e le federazioni che hanno preso posizione sono perlopiù a favore della revisione parziale della LPac anche se con qualche riserva.⁶ ARV, SSI, USAM, VBSA e CP l'approvano su tutta la linea, mentre ANS, ASIC e UFS entro certi limiti. Soltanto USC respinge la modifica proposta non essendo state previste restrizioni per la superficie agricola utile.

Secondo ARV e CP il nuovo articolo 37 capoverso 1 lettera b^{bis} LPac è proprio adeguato, secondo USC e UFS è troppo incisivo e secondo ASIC, ANS, VBSA è troppo poco incisivo:

⁵ UCS ha esplicitamente rinunciato a presentare un parere.

⁶ USS e SIC hanno esplicitamente rinunciato a presentare un parere.

- ANS chiede l'abrogazione del divieto assoluto per gli interventi di arginatura e di correzione dei corsi d'acqua e di definire, in alternativa, criteri più opportuni;
- ASIC chiede di estendere il campo di applicazione della disposizione all'abbattimento delle rocce e alla ricostituzione;
- UFS chiede di sottolineare con più vigore il carattere puramente eccezionale della nuova disposizione (esigenza imperativa di prevedere l'impianto di una discarica nel piano direttore).

3.5 Organizzazioni di protezione dell'ambiente

Le cinque organizzazioni di protezione dell'ambiente che hanno preso parte alla consultazione respingono del tutto la revisione parziale della LPAC perché ritengono eccessive la nuova disposizione dell'articolo 37 capoverso 1 lettera b^{bis} (AV, Greenpeace, PN, ASPU, WWF). I motivi principali del rifiuto sono i seguenti:

- le discariche non giovano né alla sicurezza contro le piene né alla biodiversità e sono comunque in contrasto con lo scopo dello spazio riservato alle acque;
- la proposta di legge aumenta le sollecitazioni, già elevate, a cui sono esposti i corsi d'acqua e gli spazi riservati alle acque (in particolare nelle regioni di montagna) senza che vi sia un motivo imperativo;
- l'aspetto dei tragitti di trasporto non basta a giustificare i previsti interventi sui tracciati dei corsi d'acqua e nella ponderazione tra interesse pubblico a spazi riservati alle acque intatti (funzioni naturali, protezione contro le piene) e interesse degli esercenti delle discariche è necessario dare un peso maggiore al primo;
- non si è proceduto all'esame di altre possibilità, ad esempio non è stata presa in considerazione un'eventuale disposizione derogatoria per quanto riguarda la grandezza delle discariche per materiali inerti (100 000 m³ secondo l'art. 31 OTR).

3.6 Altri partecipanti alla consultazione

Non sono pervenuti pareri da parte di altri partecipanti alla consultazione.

4 Spostamento dei corsi d'acqua in caso di impianto di discariche per materiale di scavo non inquinato – articolo 37 capoverso 1 lettera b^{bis} LPAc

La nuova disposizione all'articolo 37 capoverso 1 lettera b^{bis} LPAc è stata commentata da 43 partecipanti:

- per 12 CT, 1 CA, 1 PP, 2 AF e 5 OA (totale 21) la disposizione è **troppo incisiva** e ne consegue un'eccessiva flessibilità nell'esecuzione;
- per 4 CT e 3 AF (totale 7) la disposizione è **troppo poco incisiva**;
- per 5 CT, 4 PP, 1 ACCM e 4 AF (totale 14) la nuova disposizione è **proprio adeguata** e la sostengono nella forma proposta.

In relazione al nuovo articolo 37 capoverso 1 lettera b^{bis} LPAc, nei pareri formulati figurano le seguenti richieste o proposte di modifica concrete:

- Tra le richieste di chi ha giudicato la disposizione **troppo incisiva**:
 - il termine «arginati» all'articolo 37 capoverso 1 LPAc deve essere stralciato senza sostituzione;
 - il termine «piccolo corso d'acqua» deve essere definito. Inoltre devono essere stabiliti i requisiti dei corsi d'acqua e indicati chiari criteri d'esclusione o nel rapporto esplicativo oppure nell'articolo 37 capoverso 1 lettera b^{bis} LPAc;
 - la restrizione espressa nel rapporto esplicativo con «quando una discarica per materiale di scavo esclusivamente non inquinato può essere impiantata soltanto in una determinata ubicazione, identificata sulla base di una valutazione completa con ponderazione di tutti gli interessi che esclude ogni altro luogo» deve essere ripresa nel testo di legge essendo imperativa dal punto di vista della protezione delle acque, della natura e della sistemazione dei corsi d'acqua. Ciò significa che un intervento su un corso d'acqua può essere autorizzato soltanto se l'ubicazione della discarica è stata individuata a seguito di una valutazione completa dell'ubicazione che attesti anche la necessità;
 - visto l'ampio margine di apprezzamento nella valutazione da parte dell'autorità esecutiva, devono essere formulati criteri di valutazione chiari, completi e utilizzabili per la valutazione completa dell'ubicazione in cui si tenga conto della ponderazione di tutti gli interessi;
 - nel testo di legge occorre specificare che l'articolo 37 capoverso 1 lettera b^{bis} LPAc può essere applicato soltanto in casi eccezionali;
 - nel rapporto esplicativo è necessaria un'integrazione riguardante un eventuale coordinamento della presente modifica di legge con l'articolo 36a LPAc;

- il deposito di rifiuti che superano i valori di concentrazione relativi alle sostanze nocive per l'ambiente (valori limite U per il materiale di scavo non inquinato) non deve essere autorizzato nelle vicinanze dei corsi d'acqua;
- le deroghe per l'impianto di discariche devono essere limitate alle regioni di montagna;
- la modifica proposta rappresenta una sovraregolamentazione. Se necessario, si può esaminare una regolamentazione a livello di ordinanza che menzioni esplicitamente le deroghe ammesse per salvaguardare un interesse pubblico rilevante;
- circoscrivere, dal punto di vista concettuale, le discariche a quelle che devono essere trascritte, conformemente all'articolo 17 OTR, nei piani direttori cantonali.

Tutte le organizzazioni di protezione dell'ambiente sono contrarie alla nuova disposizione e non avanzano proposte di modifica.

Alcuni Cantoni (in particolare BL, GE, e SH), CDPNP, i Verdi come pure tutte le altre organizzazioni di protezione dell'ambiente sono contrarie alla proposta di modifica di legge, in particolare anche perché temono che in questo modo si autorizzi la correzione e l'arginatura dei corsi d'acqua e si deteriori il loro stato. Ciò malgrado nel rapporto esplicativo sia stato sottolineato che nel quadro dell'impianto di una discarica per materiale di scavo non inquinato «le funzioni [...] elencate [all'articolo 37 capoverso 2 LPAc] devono continuare a essere garantite dopo lo spostamento del corso d'acqua e lo stato ecomorfologico di quest'ultimo non deve essere deteriorato».

- Tra le richieste di chi ha giudicato la disposizione **troppo poco incisiva**:
 - formulare la disposizione in modo più generico oppure estenderla ad altre utilizzazioni dello spazio (insediamenti, costruzioni e impianti a ubicazione vincolata destinati all'infrastruttura di interesse pubblico);
 - sostituire il riferimento alle discariche con un riferimento alle costruzioni e agli impianti destinati all'infrastruttura di interesse pubblico e porre come condizione la salvaguardia della qualità dell'ecomorfologia dei corsi d'acqua in caso di interventi di arginatura o di correzione;
 - abrogare il divieto assoluto per gli interventi di arginatura e di correzione dei corsi d'acqua e, in alternativa, definire criteri più opportuni;
 - estendere il campo di applicazione della disposizione all'abbattimento delle rocce e alla ricostituzione.

5 Altre osservazioni

Oltre alle osservazioni formulate in merito all'articolo 37 capoverso 1 LPAc nei pareri inoltrati figurano in sintesi le seguenti richieste o osservazioni:

- con la modifica della LPaC, nel quadro della revisione dell'OTR, sarà necessario aggiungere esplicitamente il **tipo di discarica** «discarica per materiale di scavo e di sgombero» (Tipi di discarica all'art. 22 OTR);
- occorre garantire che il nuovo articolo 37 LPaC non venga applicato in alternativa alle disposizioni della **legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio** (LPN, in particolare art. 18 cpv. 1ter e art. 18b cpv. 2).⁷ Si raccomanda di tematizzare il rapporto del nuovo articolo 37 LPaC con la LPN o nel rapporto esplicativo o di inserirlo come nuovo capoverso b^{ter} «Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio concernenti la protezione dei biotopi e la compensazione ecologica.»;
- inoltre si sottolinea che la prevista modifica di legge rende necessario il **coordinamento con l'articolo 36a LPaC e con l'articolo 41a segg. LPaC** (spazio riservato alle acque) dal momento che le arginature e le correzioni comportano solitamente una modifica dello spazio riservato alle acque.

6 Ricapitolazione generale

Osservazioni preliminari in merito alla tabella Ricapitolazione dei partecipanti alla consultazione (Tabella 6-1):

- la tabella indica tutti i pareri pervenuti entro il 12 luglio 2012 come pure tutti i destinatari invitati che non hanno presentato un parere (0 nella colonna «Pareri pervenuti») o che hanno espressamente rinunciato a presentarne uno (0 nella colonna «1. In generale»);
- la spiegazione dei codici riferiti ai pareri figura nell'intestazione della tabella. I codici attribuiti hanno valore indicativo e servono come orientamento. In certi casi e a seconda dell'interpretazione, l'assegnazione a un codice sarebbe potuta essere diversa; si è comunque prestata la massima attenzione in fase di attribuzione dei codici;
- la colonna «1. In generale» indica come la modifica di legge è stata valutata nel suo insieme (piena approvazione, approvazione con riserva, posizione neutra o osservazioni positive o negative, rifiuto assoluto);
- la colonna «art. 37 cpv. 1 lett. b^{bis} LPaC» indica come è stata valutata nello specifico la disposizione in questione, e cioè se per i partecipanti alla consultazione la stessa è «proprio adeguata», «eccessiva» o «insufficiente»;
- poiché l'aggiornamento del rinvio tra parentesi che figura all'articolo 37 capoverso 1 lettera a LPaC non ha dato adito a contestazioni (soltanto in sette pareri è stato esplicitamente commentato e accolto favorevolmente), si rinuncia a un'apposita indicazione nella tabella;

⁷ Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), stato: 1° gennaio 2012

- per gli approfondimenti relativi alla valutazione generale emersa dai pareri pervenuti si rimanda al capitolo 3, pagina 5, per quelli relativi alla valutazione specifica dell'articolo 37 capoverso 1 lettera b^{bis} LPAc al capitolo 4, pagina 9.

Tabella 6-1: Ricapitolazione dei partecipanti alla consultazione

Codes für Spalte Generelles			Eingang	1. Generelles	Art. 37 Abs. 1 Bst. b-bis
1 volle Zustimmung					
2 Zustimmung mit Einschränkungen					
3 neutral resp. positive und negative Elemente					
4 volle Ablehnung					
Codes für Spalte Art. 37 Abs. 1 Bst. b-bis					
6 Bestimmung / Lockerung gerade richtig					
7 Bestimmung / Lockerung geht zu weit					
8 Bestimmung / Lockerung geht zu wenig weit					
0 keine Stellungnahme (expliziter Verzicht in Vernehmlassungsantwort)					
KT	Staatskanzleien aller Kantone				
KT	AG	Staatskanzlei des Kantons Aargau	1	2	8
KT	AI	Ratskanzlei des Kantons Appenzell-Innerrhoden	1	1	6
KT	AR	Kantonskanzlei des Kantons Appenzell-Auserrhoden	1	1	6
KT	BE	Staatskanzlei des Kantons Bern	0		
KT	BL	Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	1	2	7
KT	BS	Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	1	4	7
KT	FR	Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	1	2	7
KT	GE	Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	1	2	7
KT	GL	Regierungskanzlei des Kantons Glarus	1	0	
KT	GR	Standeskanzlei des Kantons Graubünden	1	0	
KT	JU	Chancellerie d'Etat du Canton de Jura	1	1	6
KT	LU	Staatskanzlei des Kantons Luzern	1	1	6
KT	NE	Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	1	2	6
KT	NW	Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	1	4	7
KT	OW	Staatskanzlei des Kantons Obwalden	1	2	8
KT	SG	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	1	2	7
KT	SH	Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	1	4	7
KT	SO	Staatskanzlei des Kantons Solothurn	1	2	7
KT	SZ	Staatskanzlei des Kantons Schwyz	1	2	7
KT	TG	Staatskanzlei des Kantons Thurgau	1	2	7
KT	TI	Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	1	4	7
KT	UR	Standeskanzlei des Kantons Uri	1	4	7
KT	VD	Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	1	1	6
KT	VS	Chancellerie d'Etat du Canton de Valais	0		
KT	ZG	Staatskanzlei des Kantons Zug	1	4	8
KT	ZH	Staatskanzlei des Kantons Zürich	1	4	8
KV	Konferenzen und Vereinigungen der Kantone				
KV	BPUK	Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz	0		
KV	JFK	Jagd- und Fischereiverwalter-Konferenz	0		
KV	KBNL	Konferenz der Kantonalen Beauftragten für Natur- und	1	4	7
KV	KdK	Konferenz der Kantonsregierungen	0		
KV	KPK	Kantonale Planerkonferenz	0		
KV	KVU	Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter	0		
KV	RKGK	Regierungskonferenz der Gebirgskantone	0		
KV	SVFA	Schweiz. Vereinigung der Fischereiaufseher	0		

Codes für Spalte Generelles			Eingang	1. Generelles	Art. 37 Abs. 1 Bst. b-bis
1 volle Zustimmung					
2 Zustimmung mit Einschränkungen					
3 neutral resp. positive und negative Elemente					
4 volle Ablehnung					
Codes für Spalte Art. 37 Abs. 1 Bst. b-bis					
6 Bestimmung / Lockerung gerade richtig					
7 Bestimmung / Lockerung geht zu weit					
8 Bestimmung / Lockerung geht zu wenig weit					
0 keine Stellungnahme (expliziter Verzicht in Vernehmlassungsantwort)					
PP In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien					
PP	BDP	Bürgerlich-Demokratische Partei	0		
PP	CSP-ow	Christlich-soziale Partei Obwalden	0		
PP	CSV-ows	Christlichsoziale Volkspartei Obenwallis	0		
PP	CVP	Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz	0		
PP	EVP	Evangelische Volkspartei der Schweiz	1	1	6
PP	FDP	Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz. Die Liberalen	1	1	6
PP	GB	Grünes Bündnis	0		
PP	GLP	Grünliberale Partei	0		
PP	GPS	Grüne Partei der Schweiz	1	4	7
PP	Lega	Lega dei Ticinesi	0		
PP	MCR	Mouvement Citoyenes Romands	0		
PP	SPS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz	1	1	6
PP	SVP	Schweizerische Volkspartei	1	1	6
VGSB Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete					
VGSB	SGemV	Schweizerischer Gemeindeverband	0		
VGSB	SSV	Schweizerischer Städteverband	1	0	
VGSB	SAB	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete	1	1	6
VV Verbände / Vereine					
VV	ANS	Aqua Nostra Schweiz	1	2	8
VV	ARV	Aushub-, Rückbau- und Recycling-Verband Schweiz	1	1	6
VV	CHGEOL	Schweiz. Geologenverband	0		
VV	CP	Centre Patronal	1	1	6
VV	economiesuisse	economiesuisse. Verband der Schweizer Unternehmen	0		
VV	FSKB	Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie	1	2	8
VV	IGEZ	Interessengemeinschaft Entsorgung Region Zürich	0		
VV	KVS	Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz)	1	0	
VV	NWB	Kompetenznetzwerk Wasser im Berggebiet	0		
VV	SAGV	Schweiz. Arbeitgeberverband	0		
VV	SBV	Schweiz. Bankiervereinigung	0		
VV	SBV-USP	Schweiz. Bauernverband	1	4	7
VV	SFV	Schweiz. Fischereiverband	0		
VV	SGB	Schweiz. Gewerkschaftsbund	1	0	
VV	SGH	Schweiz. Gesellschaft für Hydrogeologie	1	1	6
VV	SGV	Schweiz. Gewerbeverband	1	1	6
VV	SWV	Schweiz. Wasserwirtschaftsverband	0		
VV	TS	Travail Suisse	0		
VV	UA	Umweltallianz	0		
VV	UFS	Umweltfreisinnige St. Gallen	1	2	7
VV	VBSA	VBSA-Geschäftsstelle	1	1	8
VV	VI	Verein für Ingenieurbilogie	0		
VV	VSA	Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute	0		

Codes für Spalte Generelles			Eingang	1. Generelles	Art. 37 Abs. 1 Bst. b-bis
1 volle Zustimmung					
2 Zustimmung mit Einschränkungen					
3 neutral resp. positive und negative Elemente					
4 volle Ablehnung					
Codes für Spalte Art. 37 Abs. 1 Bst. b-bis					
6 Bestimmung / Lockerung gerade richtig					
7 Bestimmung / Lockerung geht zu weit					
8 Bestimmung / Lockerung geht zu wenig weit					
0 keine Stellungnahme (expliziter Verzicht in Vernehmlassungsantwort)					
UO Umweltschutzorganisationen					
UO	AV	Aqua Viva, Schweiz. Aktionsgemeinschaft zum Schutz der Flüsse und Seen	1	4	7
UO	FLS	Fonds Landschaft Schweiz	0		
UO	Greenp	Greenpeace Schweiz	1	4	7
UO	KSU	Kontaktstelle Umwelt	0		
UO	PN	Pro Natura	1	4	7
UO	RB	Rheinaubund Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Natur und Heimat	0		
UO	SVS	Schweizer Vogelschutz SVS/Bird Life Schweiz	1	4	7
UO	WWF	WWF Schweiz	1	4	7
WV Weitere Vernehmlassungsteilnehmende					
WV	VLP-ASPAN	Schweizerische Vereinigung für Landesplanung	0		
TOTAL			48	48	43

7 Abbreviazioni

7.1 Elenco generale delle abbreviazioni, incluse le categorie dei partecipanti alla consultazione

ACCM	Associazioni nazionali mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
AF	Associazioni e federazioni
AP	Altri partecipanti
CA	Conferenze e associazioni dei Cantoni
CAPTE-N	Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale
CAPTE-S	Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati
CT	Cantoni
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
LPac	Legge sulla protezione delle acque
OA	Organizzazioni ambientaliste
OPAc	Ordinanza sulla protezione delle acque
OTR	Ordinanza sui rifiuti
PP	Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente

7.2 Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione

Elenco stilato in ordine alfabetico. Per le abbreviazioni riferite alla «categoria» cfr. sopra (par. 7.1).

Abbreviazione	Designazione esatta	Categoria
ACS	Associazione dei Comuni Svizzeri	ACCM
AG	Staatskanzlei des Kantons Aargau	CT
AI	Ratskanzlei des Kantons Appenzell-Innerrhoden	CT
ANS	Aqua Nostra Svizzera	AF
AR	Kantonskanzlei des Kantons Appenzell-Ausserrhoden	CT
ARV	Associazione svizzera di riciclaggio del materiale edile	AF
ASIC	Associazione Svizzera dell'industria degli Inerti e del Calcestruzzo	AF
ASIR	Segretariato dell'Associazione svizzera dei dirigenti e gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti	AF
ASPU	Associazione svizzera per la protezione degli uccelli / Bird Life Svizzera	OA
AV	Aqua Viva, Comunità svizzera per la protezione dei fiumi e dei laghi	OA
AVeS	Alleanza Verde e Sociale	PP
BE	Staatskanzlei des Kantons Bern	CT

Abbreviazione	Designazione esatta	Categoria
BL	Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	CT
BS	Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	CT
CCA	Conferenza dei capi dei servizi cantonali per la protezione dell'ambiente	CA
CCP	Conferenza dei servizi della caccia e della pesca	CA
CdC	Conferenza dei governi cantonali	CA
CDPNP	Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio	CA
CHGEOL	Associazione svizzera dei geologi	AF
COPC	Conferenza svizzera dei pianificatori cantonali	CA
CP	Centre Patronal	AF
CSVP-ovs	Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis	PP
DCPA	Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente	CA
economiesuisse	economiesuisse, Federazione delle imprese svizzere	AF
FR	Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	CT
FSP	Fondo Svizzero per il Paesaggio	OA
FSP	Federazione svizzera di pesca	AF
GE	Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	CT
GL	Regierungskanzlei des Kantons Glarus	CT
GLP	Partito verde-liberale	PP
GR	Standeskanzlei des Kantons Graubünden	CT
Greenp	Greenpeace Svizzera	OA
I Verdi	Partito ecologista Svizzero	PP
IGEZ	Interessengemeinschaft Entsorgung Region Zürich	AF
JU	Chancellerie d'Etat du Canton de Jura	CT
KSU	Kontaktstelle Umwelt	OA
Lega	Lega dei Ticinesi	PP
LU	Staatskanzlei des Kantons Luzern	CT
MCR	Mouvement Citoyens Romand	PP
NE	Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	CT
NW	Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	CT
NWB	Kompetenznetzwerk Wasser im Berggebiet	AF
OW	Staatskanzlei des Kantons Obwalden	CT
PBD	Partito borghese-democratico Svizzero	PP
PCS-ow	Partito cristiano sociale Obvaldo	PP
PEV	Partito evangelico svizzero	PP
PLR	Partito liberale radicale svizzero	PP
PN	Pro Natura	OA
PPD	Partito popolare democratico svizzero	PP
PS	Partito socialista svizzero	PP
RB	Rheinaubund Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Natur und Heimat	OA
RKGK	Conferenza dei governi dei Cantoni di montagna	CA
SAB	Gruppo svizzero per le regioni di montagna	ACCM
SAGV	Unione svizzera degli imprenditori	AF
SG	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	CT

Abbreviazione	Designazione esatta	Catego- ria
SH	Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	CT
SIC	Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)	AF
SO	Staatskanzlei des Kantons Solothurn	CT
SSI	Società svizzera d'idrogeologia	AF
SVFA	Associazione svizzera dei guardiapescia	CA
SwissBanking	Associazione svizzera dei banchieri	AF
SWV	Associazione svizzera di economia delle acque	AF
SZ	Staatskanzlei des Kantons Schwyz	CT
TG	Staatskanzlei des Kantons Thurgau	CT
TI	Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	CT
TS	Travail Suisse	AF
UA	Umweltallianz	AF
UCS	Unione delle città svizzere	ACCM
UDC	Unione democratica di centro	PP
UFS	Umweltfreisinnige St. Gallen	AF
UR	Standeskanzlei des Kantons Uri	CT
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri	AF
USC	Unione svizzera dei contadini	AF
USS	Unione sindacale svizzera	AF
VD	Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	CT
VI	Verein für Ingenieurbiologie	AF
VLP-ASPAN	Associazione svizzera per la pianificazione nazionale	AP
VS	Chancellerie d'Etat du Canton de Valais	CT
VSA	Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque	AF
WWF	WWF Svizzera	OA
ZG	Staatskanzlei des Kantons Zug	CT
ZH	Staatskanzlei des Kantons Zürich	CT

Fonti legislative

Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), stato: 1° gennaio 2012

Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20), stato: 1° gennaio 2011

Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201), stato: 1° agosto 2011

Ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti (OTR; RS 814.600), stato: 1° luglio 2011

DATEC Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (2012)

Iniziativa cantonale. Legge sulla protezione delle acque. Revisione parziale. Progetto preliminare e rapporto esplicativo della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 23 marzo 2012. 10.324. Berna.

DATEC Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (2012)

Progetto preliminare di modifica della legge sulla protezione delle acque (LPAc). Berna.